



N.51
del 6 Aprile 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

In arrivo le comunicazioni di anomalia relative alle incongruenze tra spesometro e volume d'affari 2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **l'Agenzia delle Entrate**, nel comunicato stampa 24.3.2017 n. 69, **ha precisato che:** i) **saranno inviate ai contribuenti 28.440 comunicazioni relative alle discordanze fra i dati risultanti dallo "spesometro"** (art. 21 del DL 78/2010) e il **volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2014;** ii) a partire da aprile 2017, inoltre, **saranno avviati i controlli sui soggetti passivi IVA che non hanno giustificato le anomalie per l'anno 2013** segnalate nelle comunicazioni dello scorso anno. Il Prov. Agenzia delle Entrate 24.3.2017, n. 57490, fissa poi **le modalità con le quali saranno messe a disposizione**, dei contribuenti e della Guardia di Finanza, **le informazioni che derivano dalle comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione finanziaria** all'indirizzo PEC del contribuente. Quest'ultimo potrà: i) **accedere al "cassetto fiscale"**, anche tramite un intermediario abilitato, **per visionare le informazioni relative alla comunicazione** che segnala l'esistenza di operazioni attive, indicate nello "spesometro" trasmesso dai clienti del contribuente, che non risultano (in tutto o in parte) nella dichiarazione annuale IVA; ii) **fornire informazioni e precisazioni all'Agenzia delle Entrate** tramite il numero di telefono previsto o il canale di assistenza CIVIS; iii) **regolarizzare eventuali errori ed omissioni fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso** ottenendo così una riduzione delle sanzioni amministrative.

Premessa

L'art. 1, comma 634, della legge di stabilità 2015 ha previsto che, **al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente**, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di quest'ultimo o dell'intermediario abilitato gli elementi e le informazioni attinenti *"ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione ... alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti"*.

OSSERVA

Con **provvedimento n. 57490 del 24.3.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha fissato **le modalità con cui sono messi a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti** in base all'art. 21 del DL 78/2010, **da cui risulterebbe che i contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.**

Comunicazioni anomalie da spesometro

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello spesometro e le dichiarazioni annuali IVA, e trasmesse ai contribuenti agli indirizzi PEC da loro attivati, contengono **le seguenti informazioni:**

- a) **codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;**
- b) numero **identificativo della comunicazione;**
- c) **modello di dichiarazione IVA presentata relativa al 2014** (modello IVA 2015);
- d) **protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;**
- e) **somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni** riportate nei righi della dichiarazione IVA del 2014 (modello IVA 2015):
 - **VE23 colonna 1** (totale operazioni imponibili);
 - **VE31** (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento);
 - **VE32** (Altre operazioni non imponibili);
 - **VE33** (Operazioni esenti);
 - **VE35, colonna 1** (Operazioni con applicazione del reverse charge);
 - **VE37, colonna 1** (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi);
 - **VE37** (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della dichiarazione;
- f) codice fiscale, denominazione / cognome e nome **dei soggetti IVA che hanno comunicato all'Agenzia di aver effettuato acquisti dal contribuente**, nonché l' **ammontare degli acquisti comunicati dai predetti soggetti IVA;**
- g) modalità con **cui consultare gli elementi informativi di dettaglio sull'anomalia riscontrata**, resi disponibili nel "Cassetto fiscale".

Nello specifico, dall'incrocio spesometrico, l'anomalia **emergerà quando l'ammontare di acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi IVA del contribuente segnalato non saranno in linea con l'ammontare delle operazioni attive** riportate dal medesimo nel proprio modello dichiarativo IVA. Conseguentemente, **la comunicazione in parola verrà inviata nel caso in cui: l'ammontare complessivo degli acquisti relativi al 2014 comunicato dai clienti del contribuente** (attraverso lo spesometro 2015, periodo di imposta 2014) **risulterà essere MAGGIORE dell'ammontare delle operazioni attive che sono state dichiarate nel quadro VE del modello IVA 2015** (periodo d'imposta 2014), ovvero **della somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1** (Totale imponibile), **VE31** (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), **VE32** (Altre operazioni non imponibili), **VE33** (Operazioni esenti), **VE35, colonna 1** (Operazioni con applicazione del reverse charge), **VE37, colonna 1** (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) **e VE38** (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione).

Peraltro, è bene precisare, relativamente alle anomalie da spesometro, che **l'amministrazione finanziaria non ha definito alcuna "tolleranza" (minima) nello scostamento dei dati che fa scattare la comunicazione.**

OSSERVA

Una possibile giustificazione al predetto scostamento, potrebbe individuarsi, ad esempio, nella circostanza che **l'acquisto comunicato tramite lo spesometro 2015 sia riferibile ad una fattura emessa dal contribuente nel 2014** (non presente quindi nel quadro VE del modello IVA 2015) registrata dall'acquirente nel 2015.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può **richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti**, mediante **invio di una email all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate riportato nella comunicazione stessa.**

OSSERVA

Per eventuali ulteriori informazioni o per comunicare precisazioni, **si può contattare l'Agenzia telefonando allo 848.800.444 da telefono fisso** (tariffa urbana a tempo) o allo 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, **selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento"**. Nel canale di assistenza CIVIS è **attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la**

documentazione in formato elettronico.

Qualora **non sia possibile produrre elementi e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate al fine di giustificare la propria posizione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse tramite ravvedimento**, beneficiando della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

RIDUZIONE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO		
Ambito temporale	Riduzione sanzioni	Ambito applicativo
Entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.	1/7 del minimo	Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.	1/6 del minimo	Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC” .	1/5 del minimo	Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.	1/10 del minimo	Tutti i tributi (solo violazione di omessa dichiarazione)

L’Agenzia ricorda, infine che, come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, **da aprile inizieranno i controlli per chi non ha dato seguito agli inviti per segnalare le anomalie emerse dallo spesometro 2013**. Invece, per i soggetti che non daranno seguito alle comunicazioni sulle operazioni IVA 2014 in arrivo, **i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti